

“Dentro la Corte”

Il giudizio costituzionale ed i suoi meccanismi

Camera civile dei Fori di Trento e Rovereto

Trento, 26 maggio 2016

(Aldo Giuliani)

Sommario: 1. Le fonti del sindacato di costituzionalità in via incidentale. – 1.1. La Costituzione. – 1.2. La legge costituzionale n. 1 del 1948. – 1.3. La legge n. 87 del 1953. – 2. I caratteri generali del sindacato in via incidentale. – 2.1. L’eccezione di parte. – 2.2. Il sindacato che si esaurisce nell’ambito della fase processuale in cui è sorto il dubbio di costituzionalità. – 2.3. L’instaurazione del giudizio costituzionale in via incidentale. – 2.4. La frequenza dei casi di inammissibilità della questione. – 3. La rilevanza della questione. – 3.1. La rilevanza quale presupposto della natura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale. – 3.2. Il momento della rilevanza. Le sopravvenienze di fatto. – 3.2.1. Lo *ius superveniens*. – 3.2.2. Attualità della questione. L’esaurimento della *potestas iudicandi*. – 3.3. La rilevanza della questione e i presupposti del giudizio *a quo*. – 3.4. Il problema della *fictio litis*. – 3.5. La motivazione sulla rilevanza. – 3.5.1. Le patologie della motivazione sulla rilevanza. – 4. La non manifesta infondatezza della questione. – 4.1. La motivazione da parte del giudice *a quo*. – 4.2. L’attività interpretativa affidata al giudice. – 4.3. Il diritto vivente. – 4.4. L’obbligo per il rimettente di tentare un’interpretazione costituzionalmente conforme. – 4.5. Il limite del tentativo di interpretazione conforme. – 4.6. La motivazione quale attività necessaria.

1. Le fonti del sindacato di costituzionalità in via incidentale.

1.1. La Costituzione.

La previsione di un controllo accentrato di costituzionalità si coniuga (in termini di complementarità, essendo l’una e l’altra preordinate al medesimo fine) con la scelta di sistema operata dall’Assemblea costituente che (nell’assetto di costituzione rigida contemplato dall’art. 138 Cost.) ebbe ad assegnare alla Corte costituzionale – organo di nuova istituzione, neutrale e autonomo – il compito di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (art. 134), riservandole il potere di dichiarare incostituzionali le norme legislative per farne cessare *erga omnes* l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).

La Costituzione tuttavia non stabilisce “*le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale*”, rinviandone la determinazione a una successiva legge costituzionale (art. 137, primo comma). L’assetto riguardante le condizioni, i presupposti e le modalità del controllo incidentale è, dunque, il frutto della sedimentazione di più interventi legislativi a livello costituzionale e ordinario, che hanno dato vita al sistema oggi vigente.

1.2. La legge costituzionale n. 1 del 1948.

Fu la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, a istituire il collegamento tra il sindacato incidentale di legittimità costituzionale e l’attività giurisdizionale comune, stabilendo, all’art. 1, che è rimessa all’esame della Corte costituzionale “*la questione di costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata*”.

L’attivazione del controllo accentrato della Corte costituzionale veniva dunque subordinata a due condizioni:

l’esistenza di un giudizio (ordinario o speciale) pendente, nel cui solo ambito la questione di

costituzionalità poteva sorgere;

la valutazione del giudice, che – su istanza di una delle parti o d’ufficio – nutrisse (non già la certezza, ma) un motivo di dubbio (in termini di non manifesta infondatezza) sulla illegittimità costituzionale della norma.

Ai giudici comuni veniva in tal modo richiesto e affidato il sindacato “diffuso” sulle leggi al momento della loro applicazione giurisdizionale, consistente (secondo quella prima individuazione dei presupposti per richiedere il sindacato di costituzionalità) nel potere-dovere di applicare la legge quando (e in quanto) essa fosse evidentemente conforme alla Costituzione; e quello di sospendere l’applicazione e rimettere alla Corte la questione di legittimità costituzionale, ogni qual volta della conformità vi fosse motivo di dubitare¹.

1.3. La legge n. 87 del 1953.

Operata, dalla legge costituzionale n. 1 del 1948, la scelta relativa ai soggetti abilitati a vagliare la non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità e a proporre il giudizio accentrato davanti alla Corte, è la legge (questa volta) ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, a risolvere la diversa problematica relativa al necessario collegamento tra l’incidente di costituzionalità e la definizione del giudizio nel corso del quale la questione medesima è stata sollevata (c.d. giudizio *a quo*): l’art. 23 stabilisce espressamente che il potere-dovere di rimessione alla Corte sussiste “*qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale*”.

La proposizione del giudizio incidentale davanti alla Corte risulta così definitivamente condizionata dalla sussistenza non soltanto della “non manifesta infondatezza”, ma anche della “**rilevanza**” della questione, e cioè dell’esistenza di un **nesso di strumentalità (pregiudizialità)** tra la soluzione della questione di costituzionalità e la definizione del giudizio *a quo*. L’incidentalità del giudizio di costituzionalità si sostanzia dunque in tale **collegamento logico-funzionale**, in cui la proposizione della questione **ammissibile** solo ove, secondo la prospettazione del giudice *a quo*, il dubbio di costituzionalità riguardi una norma che influisce direttamente sulla definizione del giudizio.

Peraltro, il giudizio costituzionale dinanzi alla Corte, dominato dal **principio di incidentalità** nella fase della sua instaurazione, acquista – una volta introdotto – una **notevole autonomia rispetto alle vicende del giudizio a quo**, rivelando la sua funzione oggettiva di affermazione della preminenza della Costituzione e di garanzia dei valori e dei diritti che essa riconosce.

Ne è riprova la possibilità che il giudizio di costituzionalità abbia luogo pur se nessuna delle parti del giudizio *a quo* si costituisce davanti alla Corte (art. 26, comma secondo, legge n. 87 del 1953: ragion per cui il giudizio incidentale è definito “*giudizio a parti eventuali*”) e l’attribuzione alla Corte del potere, quando accolga la questione rimessa al suo esame, di dichiarare – “*fuori dei limiti dell’impugnazione*” e dunque fuori dei limiti di rilevanza della questione – l’illegittimità in via consequenziale di “*altre disposizioni*” legislative, pur se inapplicabili nel giudizio *a quo* (art. 27). Ma l’affermazione più nitida della **autonomia** che il procedimento dinanzi alla Corte acquista dopo la sua instaurazione è contenuta nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di cui alla Deliberazione del 7 ottobre 2008, in Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008 n. 261 (nel prosieguo: N.i.), là dove prevedono che “*La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del*

¹ La possibilità di ricevere tutela dalla Corte non viene data direttamente ai titolari dei diritti (come previsto in altri ordinamenti europei e latinoamericani, ad. es. la *Verfassungsbeschwerde* germanica, svizzera ed austriaca; il *recurso de amparo* spagnolo, l’*amparo* messicano, il *mandado de seguranca* brasiliano), ma questi devono instaurare un giudizio comune (o provocarne l’instaurazione) e sottoporre l’istanza di rimessione della questione di costituzionalità alla preventiva valutazione del giudice, dal quale in definitiva viene a dipendere la possibilità che l’Organo accentrato di giustizia costituzionale sia chiamato a pronunciarsi. La possibilità di promuovere un giudizio di costituzionalità “in via principale” (o d’azione) resta, invece, riservata (*ex art. 2 delle legge cost. n. 1 del 1948*) solo allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome, per consentire agli enti tra i quali è ripartita la potestà legislativa di risolvere entro brevi termini le controversie derivanti dall’esercizio delle rispettive competenze.

processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale” (art. 18).

2. I caratteri generali del sindacato in via incidentale.

2.1. L’eccezione di parte.

La previsione dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 – secondo cui (come detto) la questione di legittimità costituzionale può essere “*rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio*” – trova la sua regolamentazione nel primo comma dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, secondo cui “*Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti, o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate*”.

Nel sistema, il termine “sollevare” deve essere inteso quale onere di sottoporre al giudice del processo il dubbio di costituzionalità, affinché il giudice (unico soggetto a ciò legittimato) ne valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza e quindi proponga egli la questione di legittimità costituzionale. La norma prevede dunque che il potere di impulso del vaglio di costituzionalità spetti innanzitutto alle parti del giudizio (ed al pubblico ministero, assimilato alla parte privata), che lo esercitano tramite formulazione di una normale eccezione difensiva.

La legge non dispone espressamente in ordine alle forme ed ai tempi della proposizione di tale eccezione di parte: tuttavia – trattandosi di atto diretto a sollecitare il potere-dovere del giudicante (e che questi può anche esercitare d’ufficio) – va ritenuto che (salvo quanto si dirà a breve in merito ai limiti della riproponibilità della questione respinta nei successivi gradi del medesimo giudizio) l’eccezione di costituzionalità possa essere proposta dalla parte in qualsiasi momento (fase e grado) del giudizio (anche di legittimità) con qualunque atto difensivo (citazione, costituzione di parte civile, comparse, memorie), finanche col verbale di udienza. Peraltro, la previsione del contenuto minimo dell’istanza impone che essa contenga quantomeno la questione intesa quale oggetto su cui cade il dubbio e i termini su cui deve operarsi il vaglio di costituzionalità².

Ad ogni modo, la sua natura di eccezione difensiva presuppone che essa venga adeguatamente motivata, così da convincere il giudice della bontà della tesi di parte: pertanto, è opportuno che la parte spenda le necessarie argomentazioni in ordine sia alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione medesima.

L’unica **preclusione** alla proponibilità in qualsiasi momento dell’istanza di parte è data dall’avvenuto rigetto di altra (identica) eccezione sollevata nello stesso grado del medesimo giudizio.

L’art. 24 della legge n. 87 del 1953, dopo aver previsto il dovere in capo al giudice di motivare adeguatamente l’ordinanza che rigetti l’eccezione di incostituzionalità (al primo comma), stabilisce che “*L’eccezione può essere proposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo*”³.

Tale limitazione temporale è giustificata dal fatto che normalmente la contestazione dei motivi del rigetto dell’eccezione (e la sua riproposizione) avviene nell’ambito dei motivi di gravame: ciò anche perché – ove la sentenza che applica la norma in oggetto non fosse impugnata *in parte qua* – la questione perderebbe di rilevanza.

² Trattandosi di un potere spettante d’ufficio al giudice, è evidente che l’eccezione di incostituzionalità dalla parte non vincola il rimettente a sollevare quella medesima questione, ben potendo egli ritenere non manifestamente infondata anche tutt’altra questione, diversa sia quanto a norma impugnata sia quanto a parametri evocati.

³ Si tratta evidentemente della medesima eccezione: infatti, la preclusione non opera ove, nel corso dello stesso grado di giudizio, ed anche della stessa fase, vengano proposte eccezioni differenti (riguardanti diverse norme di legge ovvero riferite a diversi parametri). D’altronde, l’eventuale abuso di riproposizione di identiche o anche differenti questioni, nello stesso o in diversi gradi, sarà oggetto di valutazione nell’ambito della condanna alle spese processuali.

Non si tratta tuttavia di una preclusione assoluta, poiché – sempre che ne sussista la rilevanza – il giudice del gravame ben può sollevare d’ufficio la questione anche ove questa non sia stata riproposta dalla parte *in limine* al nuovo grado di giudizio, ovvero sia stata proposta oltre detto limite temporale.

2.2. Il sindacato che si esaurisce nell’ambito della fase processuale in cui è sorto il dubbio di costituzionalità.

Il sindacato di costituzionalità si impone dunque ogni qual volta, nel corso di un comune giudizio, ordinario o speciale, venga prospettata da una delle parti o rilevata d’ufficio la possibile esistenza di un contrasto tra una norma legislativa di cui il giudice dovrebbe fare applicazione e una norma di rango costituzionale.

Spetta allora al giudice deliberare in ordine sia alla consistenza del dubbio di incostituzionalità (la sua non manifesta infondatezza) sia alla prevedibile necessità che la norma legislativa su cui esso verte riceva applicazione nel giudizio (la rilevanza); anche se una sola delle due valutazioni si conclude con esito negativo – se cioè il giudice ritiene la questione “*manifestamente infondata*” o “*irrilevante*” – egli emana una ordinanza “*adeguatamente motivata*” con la quale respinge la questione (art. 24, primo comma, della legge n. 87 del 1953)⁴.

In tal caso il sindacato diffuso del giudice si traduce in una pronuncia che arresta l’ulteriore trattazione di una questione di legittimità costituzionale che (per valutazione operata dal soggetto altrimenti legittimato a sollevarla) non ha ragione di essere portata alla valutazione della Corte costituzionale.

2.3. L’instaurazione del giudizio costituzionale in via incidentale.

Se invece il giudice ritiene che il dubbio di costituzionalità non sia superabile in modo convincente e che esso influisca sulla definizione del giudizio in corso, egli deve adottare un’ordinanza con la quale dichiara “*rilevante*” e “*non manifestamente infondata*” la questione di legittimità costituzionale, ne indica i termini e i motivi, e dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio davanti a sé fino a che la questione di costituzionalità non venga decisa (art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953).

L’ordinanza di “*rimessione*” apre un **procedimento incidentale** – il giudizio costituzionale – che da quel momento (in quanto dotato, come detto, di autonomia propria) diventa **indisponibile** sia per il giudice rimettente che per le parti⁵.

Nell’ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità resta fissata una volta per tutte, diventando il *thema decidendum* del giudizio di costituzionalità, che la Corte può a sua volta interpretare, al fine di coglierne l’esatto significato secondo la volontà del rimettente (sentt. 26 e 332 del 2003, 224 del 2004) e quindi eventualmente “salvare” (sentenze nn. 18 e 250 del 2010; ordinanza n. 205 del 2010), ma mai modificare.

La modifica della questione proposta presupporrebbe un potere autonomo (che la Corte non ha, salvo i casi di auto rimessione pregiudiziale e funzionale rispetto alla soluzione del proposto incidente di costituzionalità: ordinanza n. 197 del 1996) di sollevare essa stessa, autonomamente, la questione. Inoltre, l’individuazione dei parametri cui la legge deve essere raffrontata avviene a opera del giudice al momento della rimessione e non può essere modificata dalle parti costituitesi

⁴ Peraltro, come detto, l’eccezione di parte che sia stata (espressamente o tacitamente) respinta può comunque “*essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo*” (art. 24, secondo comma).

⁵ Ciò contrariamente a quanto avviene per il giudizio di costituzionalità promosso in via principale, in cui le parti (lo Stato, le Regioni ordinarie e speciali e le Province autonome) conservano la disponibilità della materia, potendo anche rinunciare al ricorso o accettare la rinuncia altrui, così determinando l’estinzione del giudizio.

dinanzi alla Corte, neppure se il rimettente abbia immotivatamente escluso od omesso qualcuno dei parametri che esse avevano indicato nella eccezione di incostituzionalità sollevata nel giudizio *a quo*.

Ciò avviene in base ad una lettura rigorosa dell'obbligo per la Corte di pronunciarsi "nei limiti dell'impugnazione" (art. 27 della legge n. 87 del 1953), limiti identificati con il *thema decidendum* cristallizzato nell'ordinanza introduttiva che rimette la questione all'esame della Corte.

2.4. La frequenza dei casi di inammissibilità della questione.

Nella *Relazione del Presidente della Corte sulla giurisprudenza costituzionale del 2015* si legge che «... quanto ai giudizi incidentali, su un totale, come rilevato, di 145 pronunce, quelle contenenti almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale sono state 38, quelle di non fondatezza parimenti 38 e 10 quelle di manifesta infondatezza; 27, invece, le decisioni di inammissibilità e 41 di manifesta inammissibilità. Si sono poi avute 11 pronunce di restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione (per sopravvenuti mutamenti delle discipline) ...».

Le pronunce di inammissibilità sono state dunque (27 + 41) 68 su un totale di 145, pari al 46,9%.

Se si pone mente alla circostanza che il difetto di rilevanza o la carenza della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza costituiscono le ragioni più frequenti di inammissibilità delle questioni, se ne desume che quasi la metà delle pronunce nei giudizi in via incidentale sono state determinate, nel 2015, da un vizio dell'ordinanza di rimessione o dalla mancanza di un requisito di ammissibilità.

Il dato è, peraltro, in linea con quello degli anni precedenti.

È quindi del tutto evidente l'importanza che i giudici comuni curino con rigore l'esame della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità delle questioni ed esponcano compiutamente le ragioni a sostegno dell'ammissibilità stessa.

Prim'ancora, è importante che la medesima cura sia prestata dalle parti nel sollevare l'eccezione di incostituzionalità. Invero, il giudice che ritenga di accogliere l'eccezione può assolvere all'onere di motivazione anche limitandosi ad aderire alle ragioni dedotte dalla parte, purché siano riportate nel testo dell'ordinanza⁶.

3. La rilevanza della questione.

3.1. La rilevanza quale presupposto della natura incidentale del giudizio di legittimità costituzionale.

Come detto, per essere validamente rimessa alla Corte, la questione di costituzionalità deve essere **rilevante**, ossia riguardare una norma (sostanziale o processuale) applicabile nel giudizio *a quo* e influente per la sua definizione.

Il requisito della rilevanza costituisce il perno su cui si fonda la **incidentalità**: su di esso poggia il **nesso di pregiudizialità** necessaria tra il giudizio davanti alla Corte e quello dinanzi al giudice comune.

La conseguente garanzia della natura propria dello scrutinio di legittimità è diretta allo scopo di evitare che siano rimesse all'esame della Corte questioni di costituzionalità relative a disposizioni di cui non debba esser fatta applicazione nel giudizio *a quo*; così impedendo ai giudici comuni di utilizzare il giudizio come sede per esercitare un potere di rimessione, che altrimenti sarebbe di

⁶ Il mero rinvio *per relationem* agli atti di parte determinerebbe invece l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione, in forza del principio di **autosufficienza** dell'ordinanza di rimessione.

fatto privo di limiti⁷, anziché utilizzare la rimessione come strumento per decidere il giudizio medesimo, preservando nel contempo l'interesse obbiettivo del giudice (e dell'ordinamento) di evitare l'applicazione di norme incostituzionali.

3.2. Il momento della rilevanza. Le sopravvenienze di fatto.

Quanto al momento rispetto al quale la rilevanza viene valutata, è pacifico che il collegamento con il giudizio *a quo* deve sussistere **all'atto della rimessione** (sentenza n. 69 del 2010).

Si parla a questo proposito, come già detto (§ 1.3), di **autonomia del giudizio costituzionale** rispetto alle vicende del giudizio principale.

L'art. 18 N.i. prevede espressamente che «*la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale*».

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, inoltre, la necessaria pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo *a quo* non comporta, in linea di principio, che le vicende di quest'ultimo influiscano sulle sorti del giudizio incidentale.

In quanto finalizzato al controllo di legittimità costituzionale delle leggi, il giudizio incidentale ha carattere oggettivo ed è **sottratto alla disponibilità delle parti**, la cui costituzione in giudizio davanti alla Corte, fra l'altro, è puramente facoltativa.

Il giudizio costituzionale, pertanto, è autonomo rispetto al giudizio *a quo*, nel senso che la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano alcun rilievo **vicende di fatto** sopravvenute (*ex plurimis*, sentenze n. 242 e n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 42 del 2011, n. 354 e n. 227 del 2010, n. 272 del 2007, n. 244 del 2005, n. 24 del 2004; ordinanze n. 253 del 2014, n. 270 del 2003 n. 383 del 2002).

L'autonomia del giudizio costituzionale comporta, altresì, che «non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (...) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio *a quo* si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo» (sentenza n. 241 del 2008). Ne discende che neppure la sopravvenuta definizione stragiudiziale del processo pendente davanti al giudice *a quo* o la sopravvenuta prescrizione del reato possono incidere, secondo la giurisprudenza della Corte, sulla rilevanza della questione (sentenze n. 154 del 2013 e n. 274 del 2011).

3.2.1. Lo *ius superveniens*.

Quanto sopra esposto vale solo per le sopravvenienze di fatto.

Al contrario, nel giudizio costituzionale assume significativo rilievo il sopravvenire, rispetto alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, di norme modificative di quelle censurate (ovvero direttamente incidenti sul quadro normativo di riferimento: ord. n. 29 del 2008), idonee comunque a influire sulla compiuta valutazione della rilevanza o della non manifesta infondatezza, in presenza delle quali la Corte ordina di regola la **restituzione degli atti** al giudice rimettente, il quale dovrà rivalutare la situazione alla luce dello *ius superveniens*.

Questa regola è talora derogata dalla Corte.

Ciò accade quando è certo che lo *ius superveniens*, pur incidendo sulla norma censurata, non possa

⁷ Venendo anche in contrasto con le ragioni evidentemente sottese alla mancata previsione nel nostro sistema costituzionale di organi o soggetti legittimati a porre quesiti astratti alla Corte costituzionale.

trovare applicazione nel giudizio *a quo*⁸, cosicché la questione sarebbe sicuramente riproposta. In tali casi, la Corte ha ritenuto di non disporre la restituzione degli atti e di decidere la questione, anche per assicurare la ragionevole durata del processo.

Altra eccezione si rinviene, nella giurisprudenza costituzionale, allorché lo *ius superveniens* abbia abrogato la norma censurata e ne abbia riprodotto il contenuto precettivo in un'altra disposizione (cambiando solo il "contenitore"). In questi casi, la Corte dispone il c.d. **trasferimento** della questione sulla nuova disposizione, riproduttiva della precedente, e decide sulla legittimità dello *ius superveniens*.

3.2.2. Attualità della questione. L'esaurimento della *potestas iudicandi*.

Per essere rilevante, inoltre, la questione deve essere attuale e non meramente ipotetica o prematura, ovvero in senso contrario tardiva, cioè riferita a evenienze sostanziali o processuali non ancora (o già) verificatesi (ordd. 39, 77 e 95 del 2009; 94, 96 e 363 del 2010).

Una rilevante giurisprudenza si è formata in merito alla tempestività ovvero alla tardività di questioni sollevate in sede cautelare relativamente a disposizioni che incidano sulla sussistenza o meno del *fumus boni iuris* (sent. 140 del 2007, 151 del 2009, 128 e 236 del 2010; ord. 82 del 2005, 25 del 2006, 393 del 2008).

Il problema che si pone è infatti quello dell'eventuale esaurimento della *potestas iudicandi* del giudice *a quo* che, concedendo la misura cautelare e sollevando contestualmente la questione, fonda il *fumus boni iuris* sul sospetto di incostituzionalità della norma che impedirebbe, ove applicata, la concessione della cautela.

La giurisprudenza della Corte, dopo iniziali oscillazioni, ha ritenuto una siffatta questione rilevante, in quanto «la *potestas iudicandi* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al *fumus boni iuris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale».

3.3. La rilevanza della questione e i presupposti del giudizio *a quo*.

Nel valutare la rilevanza della questione la Corte svolge anche un controllo in ordine a un eventuale difetto di giurisdizione o di competenza dell'autorità giurisdizionale rimettente ovvero alla carenza di una delle condizioni dell'azione o di uno dei presupposti processuali del giudizio principale, ma questo controllo «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere" (...)), mentre «[i]l riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, sono... rimessi alla valutazione del giudice *a quo* e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile» (*ex plurimis*, sentenza n. 1 del 2014; in senso sostanzialmente analogo, sentenze n. 200 del 2014, n. 116 e n. 106 del 2013; ordinanze n. 123 del 2014 e n. 318 del 2013).

In altri termini, il sindacato operato dalla Corte sulla sussistenza di un valido giudizio *a quo* è sempre di natura "esterna" e mirato solo al controllo di rilevanza della questione.

⁸ L'ipotesi di cui al testo si verifica, ad esempio, nei giudizi di impugnazione davanti al giudice amministrativo, dove opera il principio *tempus regit actum*, per il quale la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata alla luce delle norme vigenti al momento della sua emanazione. Ipotesi analoghe ricorrono quando siano censurate norme processuali.

La Corte precisa di non doversi sostituire al giudice *a quo*, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei presupposti per la valida instaurazione del processo principale.

Alla Corte compete solo un controllo circa la **non implausibilità** della motivazione fornita al riguardo dal rimettente. Qualora non vi sia motivazione (ad esempio, poiché della questione di giurisdizione non si è trattato nel giudizio principale), per escludere la rilevanza è necessario che tali presupposti difettino *ictu oculi*, cioè con evidenza manifesta.

3.4. Il problema della *fictio litis*.

Il requisito della rilevanza manca, per carenza di pregiudizialità della questione, e quindi di **incidentalità**, anche quando una domanda giudiziale è proposta al solo fine di ottenere una declaratoria di illegittimità costituzionale, la quale, una volta emessa, esaurisce la tutela richiesta, senza che nella fattispecie sia dato scorgere quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice *a quo*, considerata la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e giudizio incidentale di incostituzionalità (c.d. *fictio litis* o *lis ficta*) (*ex plurimis*, ordinanze n. 56 del 2011, n. 17 del 1999).

La risoluzione del giudizio di costituzionalità, infatti, pur condizionando la decisione del giudizio principale, deve essere distinta rispetto all'oggetto di quest'ultimo e pregiudiziale alla decisione. Affinché sussista il nesso di pregiudizialità in parola, è necessario che la decisione della questione non esaurisca la domanda del giudizio *a quo*, nel senso che la tutela richiesta nel processo principale non si può identificare, *sic et simpliciter*, con la dichiarazione di incostituzionalità, così che nessun provvedimento ulteriore il rimettente debba adottare per realizzare la tutela richiesta (sentt. 178 del 2000, 84 del 2006, 50 e 303 del 2007, 38 e 151 del 2009, 270 del 2010; ordd. 175 del 2003 e 220 del 2010).

In altri termini, il giudizio *a quo* deve avere un proprio oggetto, vale a dire un *petitum* separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a decidere⁹.

3.5. La motivazione sulla rilevanza.

La giurisprudenza costituzionale, molto rigorosa sul punto, ritiene che la rilevanza dipenda dalla **necessità** che la norma riceva applicazione da parte del giudice.

La rilevanza deve essere **concreta** e non meramente eventuale: altrimenti, il potere di iniziativa del processo costituzionale avrebbe margini di discrezionalità troppo lati e indefiniti. Al giudice è richiesta una delibazione, allo stato degli atti al momento dell'ordinanza di rimessione, della necessità di applicare la legge denunciata in uno dei passaggi del processo *a quo* finalizzati alla decisione, alla sua *ratio decidendi*, ovvero anche al modo di pervenire ad essa¹⁰.

⁹ Vedi sul punto, di recente, le sentenze n. 1 del 2014 e n. 110 del 2015, entrambe in materia elettorale.

¹⁰ Il problema si è posto in particolare per le questioni aventi a oggetto le c.d. norme penali "di favore", ossia quelle che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penale più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di una norma generale o maggiormente comprensiva (sentenze nn. 161 del 2004 e 394 del 2006). Onde assoggettare anche tali norme al sindacato incidentale occorre superare l'obiezione che la dichiarazione di incostituzionalità di esse non ne determina la disapplicazione nel giudizio *a quo*, in base al principio dell'applicazione della legge più favorevole al reo (art. 2, primo comma, cod. pen. e art. 25, secondo comma, Cost.). Per evitare questa "irrilevanza necessaria", analoga a quanto avviene ove sia chiesto un intervento in campo penale che determini degli effetti *in malam partem* (come tale inammissibile: sentenze nn. 49 del 2002, 324 del 2008; ordinanze nn. 164 e 407 del 2007, 34 e 103 del 2009), la Corte ha evidenziato che l'eventuale ablazione della norma di favore si limita a riportare la fattispecie già oggetto di ingiustificato trattamento derogatorio alla norma generale (fermo restando il divieto di applicazione retroattiva del regime penale per i fatti commessi sotto il vigore della norma di favore rimossa). D'altro canto, recentemente – con riferimento alla verifica di conformità di norme legislative interne (penali) con norme comunitarie non auto applicative – la Corte ha rilevato che se si stabilisse che il possibile effetto in *malam partem*

La rilevanza deve essere specificatamente motivata dal rimettente, in modo da consentire alla Corte di valutarne la sussistenza (intesa quale requisito di ammissibilità dell'incidente di costituzionalità), attraverso un controllo di “*non implausibilità*” e di completezza delle ragioni poste a sostegno.

Non sono ammesse, pertanto, motivazioni apodittiche o che trascurino circostanze decisive per la sussistenza del requisito.

Da ciò l'importanza di un puntuale previo riscontro, da parte del giudice, della effettiva necessità dell'applicazione nel giudizio proprio di quella disposizione che egli intende denunciare, ai fini della decisione a lui richiesta.

Per dare conto di avere effettuato tale riscontro, che deve emergere con chiarezza dal contesto argomentativo dell'ordinanza di rimessione, il giudice deve partire innanzitutto dalla (seppur sintetica) **descrizione della fattispecie** e del *thema decidendum* del giudizio *a quo*.

Può accadere del resto che, in assenza di specifica motivazione, le circostanze dalle quali dipende la rilevanza emergano in modo chiaro proprio dall'esposizione dei fatti di causa.

Si è già detto, peraltro, che il controllo che la Corte può esercitare sulla affermazione della rilevanza è essenzialmente “esterno”, operato su quanto ricavabile dalle argomentazioni offerte dal rimettente, in modo tuttavia da non sovrapporsi ad esso, così assicurando un giusto equilibrio tra il nesso di incidentalità e il rispetto degli ambiti di valutazione spettanti al giudice *a quo*¹¹.

3.5.1. Le patologie della motivazione sulla rilevanza.

La corretta motivazione della rilevanza della questione è, come detto, funzionale alla garanzia del rispetto dell'incidentalità dello scrutinio di costituzionalità, onde evitare, da un lato, che il rimettente fuoriesca dai limiti sanciti dagli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e, dall'altro lato, che la stessa Corte costituzionale sia chiamata all'esame di questioni che non rivestano carattere di concreta pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio *a quo*.

La sanzione conseguente a una non corretta argomentazione in ordine alla rilevanza della questione è quella della sua (manifesta) **inammissibilità**, che preclude alla Corte la possibilità di esaminarla nel merito

Non essendovi, peraltro, una classificazione di figure sintomatiche di inammissibilità conseguenti alla non adeguata o errata motivazione della rilevanza, va dato spazio a una enumerazione casistica (che non ha nessuna pretesa di completezza né di sistematicità) delle più frequenti anomalie riscontrate dalla Corte¹²:

inibisca la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie, non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie, ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano, come effetto del semplice susseguirsi di norme interne diverse, che diverrebbero insindacabili a seguito della previsione, da parte del medesimo legislatore italiano, di sanzioni penali; sicché (per superare il paradosso sopra segnalato), per la Corte, occorre distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali (sentenza n. 28 del 2010).

¹¹ La Corte non può quindi scendere ad esaminare problemi di definizione della fattispecie concreta e tanto meno di valutazione del materiale probatorio. Secondo l'orientamento costante, la Corte non può neanche censurare l'*iter* logico seguito dal giudice e l'ordine di esame dei motivi proposti nel processo *a quo*. Si è già visto (§ 3.3.) che neppure può controllare la corretta instaurazione di esso, salva la presenza di vizi macroscopici rilevabili d'ufficio (sentenza n. 109 del 2003; ordinanza n. 27 del 2006). Né, infine, le lacune di cui soffre l'ordinanza di rimessione possono essere colmate dalla Corte attraverso l'esame diretto del fascicolo del giudizio principale, operando, come già detto, il principio della c.d. **autosufficienza** dell'ordinanza di rimessione.

¹² Le decisioni citate di seguito nel testo costituiscono esempi scelti tra le numerosissime pronunce di inammissibilità conseguenti al mancato rispetto della necessaria corretta motivazione della sussistenza della rilevanza. Peraltro, di frequente accade che le argomentazioni che sorreggono le pronunce di (manifesta) inammissibilità delle sollevate questioni conseguono contemporaneamente alla presenza di vizi derivanti da carenze insanabili riscontrate nelle ordinanze di rimessione in punto sia di rilevanza che di non manifesta infondatezza.

- a) *motivazione carente o apodittica* (ordd. 235 del 2003, 81 del 2008, 51 del 2009, 63 del 2011);
- b) *insufficiente descrizione della fattispecie* (ordd. 182 del 2003, 49 del 2008, 79 e 127 del 2009, 157, 203 e 267 del 2011);
- c) *mancato esame di elementi di fatto decisivi ai fini della valutazione della rilevanza* (ordd. 61 del 2002, 201 del 2002, 126 del 2008);
- d) *omessa delibazione di questioni preliminari* (ord. 398 del 2002);
- e) *omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento* (ordd. 317 del 2002, 194 del 2003, 126 del 2008);
- f) *carenza di motivazione delle ragioni che inducono il rimettente ad applicare alla fattispecie la norma censurata anziché altra più specifica norma* (ordd. 6 del 2003 e 143 del 2009);
- g) *carenza di motivazione in ordine alla effettiva incidenza sulla decisione del giudizio a quo dell'intervento richiesto* (ordd. 403 del 2002, 70 e 111 del 2009);
- h) *erronea individuazione della norma denunciata (c.d. aberratio ictus)* (ordd. 210 del 2006, 309 del 2007, 50 e 92 del 2009, ordd. 120 e 180 del 2011);
- i) *erronea individuazione della norma di delega cui riferire il vizio di eccesso di delega del decreto legislativo* (sent. 382 del 2008, ord. 73 del 2009);
- l) *motivazione implausibile* (sent. 125 del 2009; ordd. 390 del 2001, 109 del 2006).

4. La non manifesta infondatezza della questione.

4.1. La motivazione da parte del giudice a quo.

Se ai sensi dell'art. 24 della legge n. 87 del 1953, l'ordinanza che respinga la eccezione di costituzionalità, per manifesta (irrelevanza o) infondatezza, deve essere "*adeguatamente motivata*", quando, viceversa, il giudice ritenga di sollevare la questione (d'ufficio o su istanza delle parti: art. 23 della legge n. 87 del 1953)¹³ detta norma (al secondo comma) si limita a prevedere che "*L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso*".

Secondo l'analisi congiunta di tali due norme parrebbe dunque che il giudice, nel sollevare la questione sia tenuto ad una semplice verifica della consistenza del dubbio o del sospetto di incostituzionalità della disposizione, escludendone (in negativo) solo la manifesta infondatezza. Tuttavia, nell'ultimo ventennio la motivazione sulla non manifesta infondatezza ha via via perduto il suo carattere meramente dubitativo, per diventare una ragionata e spesso assai analiticamente argomentata critica che il giudice porta alla legge.

Ciò è avvenuto soprattutto perché la giurisprudenza costituzionale ha nel tempo imposto al giudice sempre di più l'onere di verificare e argomentare in ordine alla possibilità di risolvere la questione sul piano **interpretativo**, non potendo egli limitarsi a riscontrare l'esistenza del dubbio, ma dovendo se possibile cercare di superarlo autonomamente, mediante un'interpretazione costituzionalmente conforme (o orientata).

4.2 L'attività interpretativa affidata al giudice.

Il sindacato in via incidentale enfatizza, dunque, l'attività giurisdizionale e responsabilizza il ruolo

¹³ Previa evidentemente una delibazione della non manifesta infondatezza del dubbio, assunta dopo avere doverosamente provocato in merito il contraddittorio delle parti, ove si tratti di questione di costituzionalità sollevata d'ufficio, in applicazione della regola desumibile dall'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.

dei giudici, sia perché essi sono chiamati a filtrare le questioni di costituzionalità sollecitate dalle parti, sia perché alle loro valutazioni è condizionata l'attivazione (e l'ambito) del sindacato accentrato sulle leggi. Il quale non ha carattere astratto, ma necessariamente concreto, giacché alla Corte costituzionale viene demandato l'esame della disposizione così come interpretata dal giudice rimettente, cioè **della “norma” che si ricava dalla “disposizione”**.

E va da sé che il problema interpretativo si pone in tutta la sua valenza quando (come spesso accade) non esiste una corrispondenza univoca tra il testo della legge e il significato che ne è ricavabile in via di interpretazione, ossia quando dalla “disposizione” possono desumersi più “norme” alternative, una delle quali dia adito a dubbi di incostituzionalità.

In un primo momento, si affermò la teoria (che trovò applicazione fin dalle sentenze nn. 8 del 1956 e 1 del 1957) secondo la quale, in conformità delle ragioni che avevano privilegiato la scelta di adottare un sistema accentrato di controllo della costituzionalità delle leggi, l'opera di interpretazione della legge conforme a Costituzione era riservata al monopolio della Corte costituzionale, che lo attuò attraverso la creazione delle **sentenze interpretative di rigetto** (cui vennero affiancate quelle, del tutto analoghe quanto agli effetti rispettivamente sul giudizio *a quo* e sugli altri giudizi, di rigetto con interpretazione).

Tuttavia, la *ratio* sottesa alla adozione di tale tipologia decisionale (costruita sulla struttura di una pronuncia di non fondatezza, per sua natura priva di efficacia *erga omnes*¹⁴) dovette confrontarsi con la ovvia considerazione secondo la quale il principio (anch'esso di matrice costituzionale) di autonomia e di indipendenza della magistratura impedisce di ritenere vincolanti per gli altri giudici le interpretazioni fornite dalla Corte, dovendosi dette interpretazioni imporsi in virtù non di una loro forza legale, quanto della persuasività degli argomenti spesi a giustificazione di una interpretazione (non imposta) ma suggerita, e ben potendo i giudici non convinti della “bontà” della interpretazione adeguatrice della norma riproporre il dubbio davanti al giudice delle leggi.

Detto sistema – in cui (peraltro in stretta conformità a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 23 e dal primo comma dell'art. 24 della legge n. 87 del 1953, da cui emerge che è sufficiente che il rimettente nutra il mero dubbio sulla incostituzionalità della norma che deve applicare) la facoltà di interpretazione *secundum constitutionem* appartiene al sindacato accentrato, sicché il giudice poteva (doveva) limitarsi a devolvere all'esame della Corte l'interpretazione *contra constitutionem* per collaborare all'accertamento generale della incostituzionalità di essa – entrò in crisi a cagione del rifiuto opposto da una parte della magistratura di recepire le interpretazioni indicate dalla Corte: la Cassazione, in particolare, riteneva di essere vincolata solo dalle dichiarazioni di incostituzionalità, percependo le sentenze interpretative come una sorta di interferenza nel potere, ad essa attribuito, di conformare l'interpretazione giudiziaria delle leggi. Ciò dette origine a quella fase nota come la “guerra tra Corti”¹⁵, che si concluse con la “sconfitta” della Corte costituzionale, la quale finì con il riconoscere (sentenza n. 49 del 1970) alla giurisprudenza comune (e soprattutto quindi alla Cassazione) la competenza a risolvere il problema processuale della delimitazione dei rapporti esauriti, e quindi della efficacia retroattiva delle decisioni di incostituzionalità¹⁶.

¹⁴ La valutazione interpretativa sottesa a tali pronunce di rigetto assume viceversa maggiori effetti vincolanti (connessi appunto alla interpretazione posta a giustificazione della decisione di non fondatezza) per i giudici *a quibus* rispetto alla soluzione dei singoli giudizi.

¹⁵ La vicenda (nella quale la Cassazione penale ha finito per prevalere sulla Corte costituzionale a proposito della limitazione degli effetti retroattivi delle decisioni di incostituzionalità di norme processuali) riguardava il discusso problema del valore del principio *tempus regit actum* con riferimento alla rilevabilità dei vizi di atti processuali compiuti sulla base di norme processuali successivamente dichiarate incostituzionali; ed era stato risolto dalla Cassazione nel senso che le norme processuali sono direttamente (e quindi effettivamente) applicabili soltanto nel momento in cui si compiono gli atti processuali da esse previsti (o, tutt'al più, nella “fase” del processo che include tali atti), mentre nel proseguimento del giudizio le norme processuali dichiarate incostituzionali sarebbero applicabili solo indirettamente o di riflesso (in sede cioè di controllo sulla validità degli atti già compiuti, sia pure in violazione dei diritti di difesa per cui quelle norme erano state annullate). Tale giurisprudenza aveva in tal senso limitato per esempio gli effetti della sent. n. 52/1965 della Corte costituzionale, la quale aveva annullato l'art. 392 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva certe garanzie della difesa anche al termine dell'istruttoria sommaria (v. anche sentenze nn. 52 del 1965 e 127 del 1966).

¹⁶ Altro conflitto tra Corti ha contrassegnato il passaggio di millennio aspramente dividendole sulla vicenda relativa alla

4.3. Il diritto vivente.

Gli esiti del conflitto in ordine alla individuazione dell'organo deputato a interpretare la norma impugnata in senso aderente al dettato costituzionale, condussero la Corte, negli anni '70, a trovare un diverso punto di equilibrio nel c.d. **diritto vivente**¹⁷, che portò la Corte medesima a rinunciare al potere di reinterpretare la disposizione (potendo solo, se necessario, annullarla) quando già esistesse una interpretazione consolidata nella giurisprudenza (soprattutto delle giurisdizioni superiori).

Il diritto vivente, pertanto, assume una incisiva valenza limitatrice del potere della Corte di dare alla norma un significato diverso da quello generalmente attribuitole.

Esso, peraltro, assume rilevanza anche nei confronti del giudice rimettente, poiché questi è esonerato dall'**obbligo di interpretare la norma in senso costituzionalmente adeguato** (su cui vedi immediatamente *infra*), potendo decidere di adire la Corte, ove ritenga il diritto vivente in contrasto con la Costituzione.

Ma non è ovviamente escluso che, a fronte di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice ben possa decidere di discostarsi da esso, in ragione del carattere non vincolante del precedente, e di adottare, ove praticabile, una lettura costituzionalmente orientata della norma (sentenze nn. 91 del 2004 e 350 del 1997; ordinanza n. 252 del 2005)¹⁸.

4.4. L'obbligo per il rimettente di tentare un'interpretazione costituzionalmente conforme.

Quando, invece, **un diritto vivente non esista**, l'obbligo di interpretazione costituzionalmente orientata si riespande.

La giurisprudenza della Corte è ormai costante nell'affermare che, nel caso di contrasti giurisprudenziali ovvero in mancanza di pronunce della Cassazione, finanche ove sussista un orientamento prevalente ma si registrino anche decisioni difformi, prima di sollevare l'incidente di costituzionalità è necessario verificare la praticabilità di interpretazioni alternative della disposizione, che siano rispettose del dettato costituzionale.

questione del calcolo della durata massima dei termini di fase di custodia cautelare. Ad una iniziale interpretativa di rigetto, in cui la soluzione proposta era ritenuta dalla Corte come interpretazione "costituzionalmente obbligata" (sent. 292 del 1998, confermata da una serie di ordinanze del 1999 e del 2000), seguì un'ordinanza di rimessione delle Sezioni unite della Cassazione del 2002, in cui si chiedeva una dichiarazione di incostituzionalità "aggiuntiva" nei confronti dell'art. 303 cpv. c.p.p., che la Corte dichiarava manifestamente inammissibile (ord. 243/2003) per essere la motivazione perplessa e contraddittoria, respingendo bruscamente l'altro l'invito contenuto nell'ordinanza delle Sezioni unite al «rispetto delle reciproche attribuzioni» (anche ord. 335 del 2003 e 59 del 2004). Alla qual cosa le sez. un. pen. (31 marzo 2004, n. 23016), disattendendo l'interpretazione della Corte costituzionale in quanto contenuta in una pronuncia di rigetto non efficace *erga omnes* e determinante solo un vincolo "negativo" per il giudizio *a quo*, sottolineavano altresì che sarebbe stato superfluo promuovere un ennesimo giudizio di costituzionalità, «visto che la Corte costituzionale ha più volte rifiutato di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2, c.p.p.». Lo stallo veniva infine superato dalla Corte costituzionale che – ritenendo l'indirizzo (interpretativo) delle Sezioni unite «oramai consolidato, si da costituire diritto vivente, rispetto al quale non sono più proponibili decisioni interpretative», e «preso atto che si è formato un diritto vivente incompatibile con l'interpretazione sinora sostenuta» – pronunciava l'invocata sentenza di illegittimità costituzionale (sentenza n. 299 del 2005).

¹⁷ Con tale espressione, la Corte intende, di volta in volta, l'esistenza di una pluralità di pronunce conformi di legittimità e/o di merito (sent. 236 del 2010; ord. 463 del 2002, 297 del 2007) nonché di orientamenti stabilmente consolidati nella giurisprudenza (sent. 91 del 2004 e 350 del 1997). Si è viceversa esclusa la sussistenza di un diritto vivente nel caso in cui manchino pronunce del giudice di legittimità e in presenza di un contrastante orientamento nella giurisprudenza di merito (sent. n. 217 del 2010), ovvero nel caso di questione non risolta in modo univoco dalla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato (sent. n. 293 del 2010).

¹⁸ Viceversa, il giudice del rinvio, nel *iudicium rescissorium*, può (deve) sollevare questione in relazione alla disposizione così come interpretata dalla Cassazione nel *iudicium rescindens*: egli è esonerato dal tentativo di una interpretazione adeguatrice della norma, in quanto è tenuto a seguire il principio di diritto (sentenze nn. 78 e 349 del 2007, 305 del 2008, 133, 255 del 2009, 197 del 2010; ordinanza n. 133 del 2009).

Tale necessità è stata elevata al rango di vero e proprio **dovere** per i giudici (di quantomeno tentare) di interpretare le norme *secundum constitutionem*.

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha ormai da un ventennio affermato che:

(a) **le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché sia possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di farlo), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali** (sentenze nn. 356 del 1996, 308 del 2008; ordinanze nn. 85 e 464 del 2007, 15 del 2011);

(b) di fronte a una pluralità di interpretazioni possibili di una disposizione, i giudici sono **tenuti** a ricercare e preferire quella costituzionalmente adeguata, **rifiutando** quelle costituzionalmente incompatibili, sicché la rimessione alla Corte diventa necessaria solo quando essi abbiano vanamente sperimentato la possibilità dell'interpretazione adeguatrice (sentenze nn. 322 e 432 del 2007; ordinanze nn. 226 del 2008 e 146, 310 e 338 del 2009, 110, 192 e 322 del 2010, 15 e 101 del 2011)¹⁹.

E la Corte medesima spesso si fa promotrice di detto invito allorché, in caso di omissione di una tale attività interpretativa, ne sollecita la sperimentazione da parte del giudice *a quo*, sia in presenza di una diversa interpretazione già radicata in giurisprudenza (ordd. 310 del 2009, 6 e 322 del 2010), sia in considerazione della assenza di un diritto consolidato²⁰.

Pertanto, quanto maggiore è lo spazio interpretativo del giudice, tanto maggiore è la possibilità che il dubbio di incostituzionalità venga risolto sul piano interpretativo e non comporti la necessità di rimessione della questione.

4.5. Il limite del tentativo di interpretazione conforme.

L'interpretazione adeguatrice, tuttavia, non è praticabile a totale discrezione del giudice: essa è comunque legata al presupposto oggettivo costituito dall'esistenza, appunto, di un dato lessicale polisensibile suscettibile di letture alternative, tale cioè da esprimere — in applicazione dei generali canoni ermeneutici — due o più possibili significati, dei quali uno soltanto compatibile con i precetti costituzionali.

Il giudice è tenuto a esplorare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata con il limite dell'**univoco tenore letterale della norma**, che segna il confine in presenza del quale il tentativo di interpretazione deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenze nn. 26 del 2010; ma anche sentenze nn. 270 e 315 del 2010).

La lettura alternativa, pertanto, non deve essere ricercata a tutti i costi: non va adottata ogni qual volta sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca (sentenza n. 36 del 2016).

Peraltro, è successo anche che al rimettente sia stato rimproverato di non aver tentato di superare l'interpretazione testuale della disposizione in forza di principi costituzionali affermati dalla Corte in precedenti pronunce (sentenza n. 189 del 2010).

¹⁹ Come si è visto nel precedente paragrafo, peraltro, questo onere di ricerca della interpretazione adeguatrice si attenua e viene meno quando vi sia una interpretazione giurisprudenziale consolidata che attribuisce alla disposizione un significato incostituzionale (cfr. ord. 143 del 2009). In tal caso il giudice può dichiarare di non aver motivi per discostarsi dall'interpretazione consolidata e rimettere la questione di costituzionalità alla Corte, in modo da ottenere una decisione che annulli la disposizione nel suo significato "vivente". Ma può anche semplicemente discostarsene, senza adire la Corte (e scontare la possibilità che la sua interpretazione venga riformata o cassata nei gradi successivi del giudizio). **Ciò che al rimettente non è consentito è di chiedere alla Corte un avallo interpretativo** (ordd. 90 e 150 del 2009, 219, 322 e 363 del 2010).

²⁰ Ciò a maggior ragione quando la Corte (come attualmente avviene sempre più spesso) è chiamata a sindacare leggi di assai recente promulgazione, sulle quali non s'è adeguatamente sviluppato un orientamento ermeneutico univoco o un indirizzo giurisprudenziale prevalente.

Bisogna inoltre distinguere tra il dovere del giudice *a quo* di esperire il tentativo di interpretazione conforme – che, se assolto vanamente, fa superare alla questione il vaglio dell'ammissibilità – e l'esame della fondatezza dell'interpretazione offerta dal giudice *a quo*, che attiene al merito della questione e che è comunque rimesso alla Corte (la quale può, ad esempio, rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo*, ancorché con motivazione plausibile).

4.6. La motivazione quale attività necessaria.

Al pari delle rilevanza, la non manifesta infondatezza della questione – consistente nella prospettazione del contrasto tra una norma legislativa ed uno o più parametri costituzionali – deve essere comunque motivata dal giudice, sia per dimostrare che egli ha effettivamente svolto la sua deliberazione (previa esclusione di altre possibili letture costituzionalmente conformi della norma impugnata), sia per porre la Corte in condizione di valutare i motivi in base ai quali il rimettente medesimo ancora la denuncia della sussistenza di un contrasto della norma legislativa con ogni parametro specificamente oggetto di richiamo.

La omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza o la mera indicazione numerica dei parametri costituzionali senza esporre le ragioni per cui essi sarebbero violati, costituiscono altrettanti motivi di manifesta inammissibilità della questione, cui vanno aggiunti:

- a) *la motivazione contraddittoria;*
- b) *la motivazione ipotetica;*
- c) *la motivazione ancipite o alternativa, senza vincolo di subordinazione delle questioni;*
- d) *la motivazione;*
- e) *la erronea interpretazione del sistema normativo di riferimento.*

La motivazione della non manifesta infondatezza – basata, come detto, sulla prospettazione del giudice *a quo* e in riferimento ai singoli parametri costituzionali evocati – è altresì necessaria al fine di definire la questione di legittimità sottoposta all'esame della Corte, che altro non è se non il *thema decidendum* del giudizio costituzionale.

La questione, nei termini formulati nell'ordinanza di rimessione, resta sottoposta al vaglio della Corte (tenuta a rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) senza che possa essere modificata (ampliata) dalle costituzioni o dall'intervento delle parti nel giudizio costituzionale (ordinanza n. 194 del 2008).

Sono dunque inammissibili le censure o le questioni dedotte dalle parti costituite o intervenute nel giudizio costituzionale, ulteriori rispetto a quelle prospettate nell'ordinanza di rimessione.

Appendice normativa.

Costituzione.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Disposizioni transitorie e finali.

VII.

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1

(Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte costituzionale)

Art. 1. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

(Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale)

Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

Legge 11 marzo 1953 n. 87

(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)

Art. 23. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti, o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da

illegittimità costituzionale b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

Art. 24. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L'eccezione può essere proposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

Art. 25. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Art. 26. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in Camera di consiglio. Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Art. 27. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Art. 28. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

Art. 29. La sentenza con la quale la Corte si pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

Art. 30. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, ai Ministro di [grazia e] giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

Regolamento della Corte costituzionale 16 marzo 1956

(Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale) come sostituite dalla deliberazione della Corte costituzionale del 7 ottobre 2008

Capo primo

Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio

Art. 1 Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 2 Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle Regioni.
2. Il Presidente accerta altresì, con le modalità di cui al comma precedente, che siano state eseguite le comunicazioni ai Presidenti delle due Camere legislative, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate.

Art. 3 Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni. La procura può essere apposta in calce o a margine dell'originale delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.

Art. 4 Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il Presidente della Giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, comprensive delle conclusioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti costituite.

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono effettuate da persona addetta alla Corte, a ciò autorizzata dal Presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma, ovvero, se richiesto dalla parte, a mezzo telefax o posta elettronica inviati al recapito indicato dal richiedente, nel rispetto della normativa concernente i documenti informatici e teletrasmessi. In tale ultimo caso non è richiesta l'elezione di domicilio in Roma.

Art. 6 Deposito degli atti del processo

1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, devono essere depositati in cancelleria nel numero di copie in carta libera necessarie per le parti.
2. Il cancelliere non può ricevere atti e documenti, relativi al giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del necessario numero di copie per le parti, scritte in carattere chiaro e leggibile.

Art. 7 Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o più giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa, con annotazione delle date di deposito.
2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 8 Convocazione della Corte in udienza pubblica 1. Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.

2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il decreto del Presidente è comunicato in copia, a cura del cancelliere, alle parti costituite.

Art. 9 Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il Presidente può convocare con decreto la Corte in camera di consiglio.
2. Il Presidente, sentito il giudice per l'istruzione, può convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza, di manifesta inammissibilità, di estinzione ovvero di restituzione degli atti al giudice rimettente.
3. A cura del cancelliere, il decreto del Presidente è comunicato alle parti costituite trenta giorni prima della data fissata per la riunione della Corte in camera di consiglio. Ciascuna parte può illustrare, nella memoria di cui all'art. 10, le ragioni per le

quali ritiene che la causa debba essere discussa nella pubblica udienza.

4. La Corte, se ritiene che la causa non debba essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa nella pubblica udienza.

Art. 10 Deposito di memorie

1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di una memoria illustrativa, in un numero di copie sufficiente per le parti, fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio.

2. In caso di deposito oltre il termine di cui al precedente comma, il cancelliere provvede ad annotare la circostanza sull'atto prima della trasmissione di cui all'art. 11.

Art. 11 Trasmissione degli atti ai giudici

1. A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del processo.

Art. 12 Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.

Art. 13 Assunzione dei mezzi di prova

1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.

2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di quello fissato per l'assunzione. 3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.

Art. 14 Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte

1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella cancelleria.

2. Il cancelliere, almeno trenta giorni prima della data fissata per la nuova udienza o riunione in camera di consiglio, dà comunicazione del deposito alle parti costituite.

Art. 15 Riunione di procedimenti

1. Il Presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, può disporre che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza o trattate nella medesima riunione in camera di consiglio per essere congiuntamente discusse.

2. Dopo la discussione in pubblica udienza o la trattazione in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronunzia.

3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.

Art. 16 Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone in modo sintetico le questioni della causa.

2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni. 3. Il Presidente regola la discussione e può indicare i punti e determinare i tempi nei quali essa deve contenersi. 4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del Codice di procedura civile.

Art. 17 Deliberazione delle ordinanze e delle sentenze

1. Le ordinanze e le sentenze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione devono partecipare i giudici che siano stati presenti a tutte le udienze fino alla chiusura della discussione della causa.

2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.

3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale.

4. Dopo la votazione, la redazione delle sentenze e delle ordinanze è affidata al relatore, salvo che, per indisponibilità o per altro motivo, sia affidata dal Presidente ad altro o a più giudici.

5. La data della decisione è quella dell'approvazione di cui al comma 3.

6. Le ordinanze e le sentenze, il cui testo è stato approvato dal collegio in camera di consiglio, sono sottoscritte dal Presidente e dal Giudice redattore.

Art. 18 Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.

(*omissis*)

Art. 29 Astensione e ricusazione dei giudici

1. Nei giudizi di cui alle presenti norme integrative non trovano applicazione cause di astensione e di ricusazione dei giudici.

Art. 30 Spese del giudizio

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.

Art. 31 Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresì la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.

Art. 32 Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze

1. La Corte provvede alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze e delle ordinanze, anche d'ufficio, in camera di consiglio con ordinanza, previo avviso alle parti costituite.

2. L'ordinanza di correzione è annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.

3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, si applicano all'ordinanza di correzione le norme dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Art. 33 Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una sola numerazione progressiva annuale e sono pubblicate periodicamente per esteso nella «Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale», sotto la vigilanza d'un giudice designato dalla Corte.

Art. 34 Entrata in vigore delle presenti norme integrative

1. Le presenti norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.